

**SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO  
ED ENTI GESTORI DI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE**

Con la presente scrittura privata non autenticata, in formato digitale,

**FRA**

la CITTA' di TORINO (nel seguito denominata per brevità "Città") con sede in Torino, piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale 00514490010 in questo atto rappresentata dal Direttore della Divisione Servizi Educativi dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Torino, a norma dell'art. 27 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019;

**E**

l'Ente \_\_\_\_\_  
(nel seguito denominato per brevità "Ente Gestore"),  
con sede in via \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_ . partita IVA \_\_\_\_\_,  
che gestisce la scuola dell'infanzia paritaria denominata \_\_\_\_\_  
sita in via \_\_\_\_\_  
rappresentato dal/dalla Sig./ Sig.a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Premesso che:

- la scuola dell'infanzia
  - contribuisce al rispetto del principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
  - svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
  - è paritaria ai sensi della legge 62/2000, è gestita da soggetto giuridico senza fine di lucro e svolge il servizio con modalità non commerciali ex art. 5 decreto MIUR del 21 gennaio 2022, n. 8;
  - insieme alle scuole dell'infanzia comunali e statali fa parte del Sistema integrato di educazione e istruzione previsto dal D.Lgs 65 del 13 aprile 2017, così come articolato nella deliberazioni n. 5431 approvata dal Consiglio comunale del 9/12/2019 e n. 138 della Giunta comunale del 23/2/2021, e concorre a rispondere alla domanda delle famiglie;
- la Regione Piemonte, con l'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione;
- l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla presente convenzione è distinto ed integrativo rispetto a quello regionale e a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale;

Allo scopo di tendere a realizzare un'omogeneità di trattamento tra le famiglie che fruiscono di tale servizio scolastico e quelle che usufruiscono delle scuole statali e comunali e di garantire a tutti i bambini e alle bambine l'accesso a servizi educativi di qualità migliorando la distribuzione dei servizi sul territorio cittadino nell'ambito del suddetto Sistema integrato

di educazione e istruzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si conviene e stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Condizioni e finalità della convenzione**

Quanto precede fa parte integrante e contestuale della presente convenzione.

### **Articolo 2 - Sede e numero sezioni**

L'attività didattica della scuola dell'infanzia paritaria viene svolta in locali e spazi all'aperto, per il cui utilizzo l'Ente Gestore è in possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I locali rispettano la normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità e le condizioni igienico - sanitarie.

Nei locali funzionano n. \_\_\_\_\_ sezioni convenzionate.

Eventuali altri usi dei locali e degli spazi all'aperto sono consentiti nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il numero di sezioni convenzionate potrà subire modifiche in relazione al numero di iscritti ed all'offerta complessiva delle scuole dell'infanzia del sistema educativo della città, definita nell'ambito delle strutture di coordinamento di cui al successivo art- 6.

### **Articolo 3 - Manutenzione e attrezzature**

E' compito dell'Ente Gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo precedente, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, delle attrezzature igieniche, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di ogni altra cosa necessaria al funzionamento della scuola.

### **Articolo 4 - Opere di ampliamento e miglioria**

Per eventuali opere edilizie di ampliamento, di restauro e di miglioria, nonché per le attrezzature scolastiche di nuovo acquisto, l'Ente Gestore dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge.

Nel realizzare gli interventi, l'Ente Gestore avrà cura di perseguire l'obiettivo di minimizzare i consumi energetici e gli impatti ambientali.

L'Ente Gestore si impegna a favorire opportune modalità organizzative volte a ridurre l'utilizzo delle auto private da parte delle famiglie.

### **Articolo 5 - Regolamento**

Gli indirizzi educativi e l'organizzazione, nonché la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, sono determinati dai regolamenti della scuola e delle organizzazioni cui la scuola aderisce, nel rispetto della legge 62/2000 e relative norme attuative.

### **Articolo 6 - Sistema integrato dei servizi per l'infanzia**

La scuola convenzionata fa parte del sistema integrato dei servizi per l'infanzia e si impegna a partecipare al Coordinamento pedagogico territoriale cittadino e a tutte le altre forme di

coordinamento dei servizi 0-6 individuati dalla Città, per coordinare e integrare il servizio offerto con quello di altri servizi educativi, definire modalità di scambio e confronto tra le scuole comunali, statali e convenzionate, in ambiti quali, ad esempio, la progettazione pedagogica, i percorsi formativi, l'organizzazione, i costi, il monitoraggio della qualità.

La scuola accoglie e pratica le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” adottate con il Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, il Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 22 febbraio 2018, le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” adottate con decreto del Ministro per l’Istruzione 334 del 22/11/2021 e loro successivi aggiornamenti.

### **Articolo 7 - Accesso al servizio**

In osservanza della legge 62/2000 la scuola accoglie, nei limiti della capienza autorizzata, tutte le bambine e tutti i bambini in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambine e bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o con disabilità, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

La scuola aderisce al sistema di iscrizione unificato della Città. e si impegna a sottoscrivere il Protocollo d'intesa per la gestione delle iscrizioni alle scuole d'infanzia comunali, statali e convenzionate cittadine.

Se nella scuola è istituita una sezione primavera, è garantito l'accesso alla scuola dell'infanzia ai bambini ed alle bambine che la frequentano.

*(Nella convenzione con la Comunità Ebraica si aggiunge: La scuola attribuisce la priorità alle bambine ed ai bambini ebrei)*

### **Articolo 8 - Bambine e bambini iscritti per ogni sezione**

Il numero di iscritti in ogni sezione deve essere compreso nei limiti minimo e massimo stabiliti dalle norme vigenti, rispettando la capienza massima delle singole aule, così come stabilito dall'autorità competente.

### **Articolo 9 - Calendario e orario di funzionamento**

La scuola offre il proprio servizio alle famiglie nel periodo settembre-giugno, per un numero complessivo di giorni non inferiore a quello stabilito dalle direttive nazionali e regionali per le scuole dell'infanzia, fatta salva la facoltà di maggiori prestazioni.

Gli organismi scolastici competenti stabiliscono il calendario di apertura in modo da offrire un servizio omogeneo rispetto alle scuole dell'infanzia comunali.

Il calendario scolastico e l'orario devono essere comunicati alle famiglie ed alla Città all'inizio dell'anno scolastico.

L'orario di funzionamento della scuola è di almeno 7.00 ore giornaliere. Il numero di ore può essere inferiore ove il Comitato di cui all'art. 17 verifichi che un orario ridotto è funzionale alle esigenze delle famiglie.

In ogni caso solo il servizio eccedente le 7.00 ore giornaliere può costituire pre-scuola o post-scuola.

Nei mesi di luglio e agosto la scuola, salvo esplicite motivazioni, organizza un servizio di almeno due settimane rivolto a tutti i bambini e le bambine iscritti/e con particolare

attenzione all'inclusione dei bambini con disabilità (senza maggiori oneri per le famiglie) e/o particolari fragilità economiche e sociali. Nei periodi in cui la scuola non presta servizio i bambini e le bambine che hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico terminato possono essere accolti nei Centri Estivi organizzati dalla Città.

### **Articolo 10 - Personale**

Il personale operante nella scuola è in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante è provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

Anche l'eventuale personale volontario, di cui l'Ente gestore può avvalersi nei limiti di cui alla legge n. 62/2000, è in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) è applicato un contratto collettivo nazionale di categoria siglato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che prevede la figura professionale del docente di scuola dell'infanzia.

### **Articolo 11 - Organi di partecipazione**

La scuola costituisce gli organi di partecipazione democratica con la rappresentanza dei genitori e del personale, come indicato nel Regolamento di cui all'articolo 5.

La partecipazione dei genitori è estesa agli organismi di coordinamento cittadino previsti nell'ambito del Sistema Integrato ed al Comitato di verifica di cui all'art. 17.

### **Articolo 12 - Quote a carico delle famiglie**

Le quote a carico delle famiglie per l'iscrizione, la frequenza, la partecipazione a tutte le attività curricolari, la ristorazione ed il riscaldamento sono stabilite dall'Ente Gestore della scuola, entro i limiti massimi definiti dalla Città, sentita la Commissione di cui all'art. 18.

L'Ente gestore, nella determinazione delle tariffe, tiene conto delle diverse condizioni socioeconomiche delle famiglie e rende noti alla Città ed agli utenti i criteri di riduzione adottati pubblicandoli sul sito web della scuola.

I criteri di riduzione delle tariffe delle scuole convenzionate dovranno essere omogenei a livello cittadino, tenuto conto delle situazioni economico-finanziarie delle singole scuole e delle realtà territoriali in cui sono inserite. Pertanto, l'Ente gestore si impegna ad uniformarsi a quanto concordato in merito dalla Commissione di cui all'articolo 18, al fine di introdurre strumenti di valutazione della situazione economica del nucleo familiare.

### **Articolo 13 - Adempimenti della Città**

La Città, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla scuola un contributo annuo per le spese di gestione;
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coinvolgimento della scuola negli organismi previsti dal Sistema integrato.

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute - se e in quanto dovute - previste dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 14 - Contributo annuo della Città**

La Città corrisponde all'Ente Gestore della scuola dell'infanzia un contributo annuo per spese di gestione.

In relazione allo stanziamento di bilancio, il contributo alle singole scuole convenzionate di cui al precedente comma è determinato, sentita la Commissione di Coordinamento di cui al successivo art. 18, nella misura e secondo criteri deliberati dalla Giunta Comunale quali, ad esempio, numero di bambini e bambine con disabilità, variazioni nel numero di scuole e/o sezioni convenzionate, criteri di riduzione delle tariffe di cui al precedente articolo 12, partecipazione attiva al Sistema integrato

#### **Articolo 15 - Rendicontazione**

L'Ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'Ente gestore si impegna a trasmettere annualmente alla Città un conto economico consuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante, ed una relazione sull'attività svolta, nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambine e bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

#### **Articolo 16 - Indicatori di gestione**

Il conto economico consuntivo di cui all'articolo 15 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

##### Entrate

- contributo di cui all'art. 14 della *legge* regionale 28 dicembre 2007, n. 28,
- contributo assegnato dalla Città,
- contributi del Ministero dell'Istruzione,
- rette a carico delle famiglie,
- rette/contributi delle famiglie per attività extracurricolari
- contributi da persone - Enti vari,
- contributi ed entrate diverse,
- contributi straordinari;

##### Spese

- oneri per il personale educativo ed ausiliario,
- spese connesse alla convenzione con Congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione,
- spese generali di funzionamento (riscaldamento, utenze, ecc...),
- spese di manutenzione ordinaria,
- spese di manutenzione straordinaria,
- spese per attività didattiche,
- spese per ristorazione,
- oneri fiscali — imposte e tasse
- oneri finanziari e bancari.

La Commissione di cui all'articolo 18 potrà stabilire l'adozione di altri indicatori economico-finanziari e la loro armonizzazione con quelli sopra indicati.

### **Articolo 17 - Comitato di verifica della gestione della scuola**

Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto scuola-Circoscrizione e di verificare la gestione della scuola in relazione a quanto previsto dalla convenzione, viene istituito un Comitato di cui fanno parte:

- 1 rappresentante dell'Ente Gestore,
- 2 rappresentanti dei genitori,
- la coordinatrice delle attività della scuola;
- 1 rappresentante del Consiglio di Circoscrizione, nominato dal Presidente della Circoscrizione di appartenenza.

Al Comitato compete l'esame e la verifica della gestione in relazione a quanto previsto dalla convenzione.

Inoltre il predetto Comitato verifica la corretta applicazione delle rette e dei punteggi stabiliti per l'iscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Il predetto Comitato provvede ad inviare annualmente una relazione alla Città, sugli esiti della propria attività di verifica.

### **Articolo 18 - Commissione paritetica di Coordinamento:**

La Città riconosce il ruolo svolto dalle associazioni di categoria dei gestori di scuole dell'infanzia paritarie, con le quali confrontarsi e coordinarsi per le politiche relative ai servizi rivolti ai bambini ed alle bambine fino a 6 anni di età.

Per sviluppare gli accordi della presente convenzione e per coordinare l'applicazione alle diverse scuole dell'infanzia convenzionate di alcune disposizioni, tra cui in particolare quelle degli articoli 6, 7, 12 e 14, è istituita una Commissione di Coordinamento di cui fanno parte:

- l'Assessore competente,
- i rappresentanti delle associazioni dei titolari e gestori (in proporzione al numero di scuole convenzionate rappresentate)
- tre consiglieri comunali della maggioranza e due dell'opposizione.

### **Articolo 19 - Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dall'anno scolastico 2023/24 e ha la durata di cinque anni.

### **Articolo 20 - Spese e clausola fiscale**

Il presente atto è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 1 della Tabella allegata al DPR n. 131/1986, in quanto trattasi di convenzione stipulata per finalità istituzionali di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 e dell'articolo 31, comma 1 c) 5 della legge regionale del Piemonte n. 28 del 28 dicembre 2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa".